



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



V SETTORE TECNICO

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - CONDONO EDILIZIO - SANITÀ - QUALITÀ URBANA - SUAP

ORDINANZA N. 89 DEL 17.06.2020

OGGETTO: MODIFICA ORDINANZA NUMERO 56 DEL 04.06.2020 RELATIVA A MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS. 267/2000) - RIAMMISSIONE DEGLI SPUNTISTI AL MERCATO SETTIMANALE.

IL SINDACO

RICHIAMATE:

- L'Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 51 del 27.05.2020 di riapertura dell'area mercatale;
- L'Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 56 del 04.06.2020 con la quale venivano ammessi all'area mercatale anche gli operatori che vendevano abiti usati;

DATO ATTO che con la precedente Ordinanza n. 56/2020, l'area mercatale restava inibita all'attività commerciale degli spuntisti;

DATO ATTO che con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

RICHIAMATE le schede tecniche previste all'interno dell'allegato al DPCM 17 maggio 2020 con cui vengono disciplinate le misure generali, le competenze dei Comuni e le misure a carico dei titolari dei posteggi, relative al commercio al dettaglio su aree pubbliche;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania emesse con lo scopo di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO che in seguito all'emergenza sanitaria da COVID-19 i mercati settimanali del territorio comunale sono stati sospesi ed in seguito riattivati limitando la partecipazione ai concessionari titolari di autorizzazione per la vendita di generi del settore alimentare, vietando la partecipazione agli spuntisti;

CONSIDERATA l'evoluzione positiva del quadro epidemiologico in Campania;

RITENUTO di poter riammettere gli spuntisti al mercato settimanale di Via Aldo Moro a far data da venerdì 18 giugno 2021;

VALUTATE le proposte avanzate dagli operatori mercatali;

ORDINA

1. la modifica della precedente ordinanza numero 56 del 27.05.2020 avente ad oggetto "rettifica ordinanza sindacale n.51 del 27.05.2020 per contrastare la diffusione del COVID – 19 sul territorio comunale. Ulteriori provvedimenti" con la quale si prevedeva il riavvio dei mercati attuando le necessarie condizioni di sicurezza sanitaria, vietando la partecipazione gli spuntisti, riammettendoli al mercato;
2. la riammissione degli spuntisti al mercato settimanale a far data da venerdì **18 giugno 2021**, a condizione che, durante le operazioni di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, vengano rispettate tutte le condizioni di sicurezza anti COVID-19;
3. di prevedere che l'attività di vendita e l'accesso al mercato siano consentite nel rispetto delle misure generali previste ai punti 1,4,5,6,7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 e nell'allegato 17 "COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) al DPCM 17 maggio 2020 e delle indicazioni riportate nell'allegato n.1 all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 42/2020;
4. di dare atto che le assenze degli operatori concessionari non saranno conteggiate ingiustificate ai fini dell'eventuale pronuncia di decadenza e degli altri pertinenti effetti di legge, fino alla fine del periodo di emergenza sanitaria;
5. di dare atto che restano in vigore tutte le altre prescrizioni speciali indicate nell'ordinanza 51 del 27.05.2020 e n. 56 del 04.06.2020;
6. intendere la presente ordinanza, in linea con le misure nazionali di contenimento dell'emergenza covid-19, integrativa alle disposizioni nazionali e quindi valida fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria;

DISPONE

Qualora venissero meno le misure di sicurezza previste dalla presente ordinanza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, o da altre cause, la Polizia Municipale potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato dovrà essere chiuso con provvedimento dell'autorità Comunale.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 come modificato dalla Legge di conversione, n. 35/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevede il pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è computato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. L'autorità Amministrativa competente per le violazioni di cui alla presente ordinanza è individuata nel Sindaco del Comune di Pompei i relativi proventi sanzionatori sono introitati dal Comune di Pompei.

DISPONE altresì

Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza sia demandata al Corpo di Polizia Municipale.

INFORMA

- che la presente ordinanza sia inviata all'Albo Pretorio, pubblicata sul sito Istituzionale del Comune di Pompei nonché trasmessa per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Municipale;
- che la presente ordinanza sarà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti Enti: Comando Carabinieri, Commissariato di Polizia di Stato, Prefettura UTG di Napoli, principali Associazioni di categoria, Asl di Pompei;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla sua emanazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Pompei, 17.06.2021

IL DIRIGENTE
Ing. Gianluca FIMIANI



IL SINDACO
Carmine LO SAPIO



